Città di
Borgomanero

PIANO DELL'ARREDO URBANO

REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 1 aprile 2015)

PIANO DELL'ARREDO URBANO

REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di intervento pag. 3
Art. 2 - Modalità tecniche di presentazione pag. 3
Art. 3 - Classificazione degli impianti pubblicitari pag. 4
Art. 4 - Criteri generali di inserimento pag. 5

Titolo II - Disposizioni particolari

Art. 5 - Insegne frontali (A) pag. 6
Art. 6 - Insegne a bandiera (B) pag. 9
Art. 7 - Insegne nel terreno (C) pag. 10
Art. 8 - Cartellonistica: cartelli e tabelloni (D) pag. 10
Art. 9 - Impianti su elementi di arredo urbano pag. 12
Art. 10 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili (E) pag. 13
Art. 11 - Norme transitorie pag. 13

Titolo III - Ulteriori tipologie di mezzi pubblicitari

Art. 12 - Distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti (F) pag. 13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI INTERVENTO

La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative.

Gli impianti pubblicitari possono risultare:

- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
- a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono elencate e classificate all'art. 3.

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel relativo Regolamento comunale.

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente. A tale scopo sono riconosciuti come di particolare pregio gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonchè tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città. Si considerano di particolare interesse anche tutti gli edifici con valore ambientale o documentario, comprendendo in ciò quelli realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, che se pure non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città (sistemazioni dell'800 o dei primi anni del 900 sino agli anni '30-'40).

Nel presente Regolamento vengono previste norme specifiche per gli ambiti ricadenti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico (così come individuati nella cartografia allegata al Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 17 del 19/03/2012) e nell'area semicentrale (così come individuata nello stralcio planimetrico allegato).

Art. 2 - MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE

Prima di installare o modificare qualsiasi impianto gli interessati devono presentare domanda in bollo. La stessa può essere prodotta in forma cartacea o in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.).

Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, l'autorizzazione e/o il parere scritto favorevole da parte dell'Ente competente che dovrà essere allegato alla predetta domanda. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela è subdelegata all'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre istanza per l'acquisizione dell'opportuna autorizzazione.

Per gli impianti da installare nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico, verrà acquisito parere vincolante da parte della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione:

1) dichiarazione redatta sotto forma di autocertificazione nella quale il richiedente, consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato adeguatamente e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento, in modo da garantire la stabilità in riferimento a quanto richiesto dal "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lvo 285/92 e s. m. ed i. e dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 495/92 e s. m. ed i.;
2) riferimenti catastali dell'immobile presso il quale si intende installare l'impianto al fine di verificare l'esatta ubicazione dello stesso e la presenza di eventuali vincoli;
3) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
4) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici dichiarazione di idoneità in conformità alle vigenti norme in materia, sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta che installerà l'impianto luminoso;
5) documentazione fotografica a colori della posizione richiesta. Le fotografie devono in ogni caso risultare tali da consentire una completa visione generale e di dettaglio della posizione in cui si intende installare l'impianto, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
6) documentazione grafica costituita da:
   - n. 4 copie del disegno dell'impianto pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

   ed inoltre:

   - per le collocazioni su edificio, rilievo della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, con l'indicazione dell'esatta posizione dell'impianto e dell'altezza da terra; per le insegne a bandiera deve essere indicata anche l'eventuale larghezza e tipologia del marciapiede (rialzato o a raso);
   - per le collocazioni su sedime (pubblico o privato), rilievo quotato della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici...., distanza dal limite della carreggiata, da ulteriori impianti pubblicitari esistenti, cartelli stradali, intersezioni, impianti semaforici ecc.;
7) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
8) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

A) INSEGNE FRONTALI – PARALLELE AL PIANO DI FACCIATA DELL'EDIFICIO

1 Cassonetti luminosi
2 Cassonetti opachi con lettere luminose
3 Lettere singole luminose e non
4 Pannelli, targhe illuminati da sorgenti luminose esterne e non
5 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
6 Murales, trompe l'oeil

7 Vetrofanie e vetrografie
8 Filamenti al neon

B) INSEGNE A BANDIERA – PERPENDICOLARI AL PIANO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO

1 Cassonetti luminosi
2 Cassonetti opachi con lettere luminose e non
3 Lettere singole luminose e non
4 Pannelli, targhe
5 Filamenti al neon

C) INSEGNE A TERRA, MONOFACCIALI, BIFACCIALI, ALTRO

1 Su monopalo
2 Su gambe
3 Monolite – Totem

D) IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

1 Permanenti su preesistenza edilizia
2 Permanenti isolati
3 Cartelli e tabelloni
4 Indicatori di attività
5 Cartelli, tabelloni e paline
6 Locandine
7 Su cantiere o recinzione provvisoria

E) BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI, E STENDARDI MOBILI

F) VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI SIMILI OGGETTI

Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- Pubblicità non luminosa
- Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
  - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
  - riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
  - indiretto (effetto luminoso in negativo)
  - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

Nel "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano" allegato al "Piano dell'Arredo Urbano" sono inseriti alcuni esempi dei predetti impianti pubblicitari.

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Eventuali deroghe, possono essere concesse per gli impianti da installare in particolari ambiti (ad esempio nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali e nelle aree agricole di interesse paesistico) nel caso in cui, il rispetto a quanto prescritto nel presente Regolamento comprometta il contesto architettonico nel quale si inseriscono.

Art. 4 – CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione

del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere concesse se motivate da particolari situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.

Gli impianti a carattere pubblicitario generale sono ammessi solo se la loro collocazione risulta opportuna e coerente con il contesto ambientale esistente.

Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario (anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi), dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 60 giorni consecutivi.

In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti, fontane, alberi, arbusti e siepi.

Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

In tutto il territorio comunale, in vie o aree riconosciute di particolare vocazione commerciale (ad esempio i centri commerciali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in deroga alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli uffici competenti.

Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata e con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità ed ai materiali del paramento, possono essere ammesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, soluzioni di disegno libero purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

Per il contenuto delle insegne devono essere evitate realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 5 - INSEGNE FRONTALI (A)

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.

Non sono mai ammesse insegne sulle balaustre dei balconi dei fabbricati posti nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali.

La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 3, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

Nel caso di installazione di insegne frontali su fabbricati prospettanti suolo pubblico o di uso pubblico, deve sempre essere documentato che i manufatti preventivati non compromettono il transito pedonale e/o veicolare.

1 CASSONETTI LUMINOSI

Non sono ammessi nelle aree dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali.

Nelle altre aree sono ammessi con le caratteristiche previste per i cassonetti opachi con lettere luminose.

2 CASSONETTI OPACHI CON LETTERE LUMINOSE

Sui fabbricati , esclusivamente al piano terreno, è sempre ammesso inserire cassonetti opachi con lettere luminose con sporgenza massima cm 15 oltre il filo della facciata:

- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti;
- immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno, in assenza di decorazioni o elementi architettonici o nel caso in cui le stesse lo consentano;
- nei pieni murari, posti tra aperture, purchè siano ben integrate con lo spazio disponibile e con eventuali decorazioni o elementi architettonici esistenti, di forma libera con superficie massima di mq 0,50 per ogni unità imprenditoriale.

All'esterno dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali sono altresì ammessi:

- per tutti gli edifici, al piano terra e con sporgenza massima di cm 15 oltre il filo della facciata, di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale, con sporgenza massima di cm 15 oltre il filo della facciata, di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale, sulle coperture di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale.

3 LETTERE SINGOLE LUMINOSE E NON

LETTERE SINGOLE non luminose
Sono ammesse con le stesse caratteristiche e prescrizioni previste per i pannelli e le targhe.

LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata.
Sono ammesse con le caratteristiche previste per i pannelli e le targhe ad eccezione della sporgenza massima dal filo della facciata che non può essere superiore a cm 10.
Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

LETTERE SINGOLE a luce interna
Sono ammesse con le stesse caratteristiche e prescrizioni previste per i cassonetti luminosi.

4 PANNELLI, TARGHE ILLUMINATI DA SORGENTI LUMINOSE ESTERNE E NON

PANNELLI, TARGHE non illuminati
Sui fabbricati, esclusivamente al piano terreno, è sempre ammesso inserire pannelli, targhe con sporgenza massima cm 5 oltre il filo della facciata:

- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti;
- immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno, in

assenza di decorazioni o elementi architettonici o nel caso in cui le stesse lo consentano;

- nei pieni murari, posti tra aperture, purchè siano ben integrate con lo spazio disponibile e con eventuali decorazioni o elementi architettonici esistenti, di forma libera, con superficie massima di mq 0,50 per ogni unità imprenditoriale.

Nel caso in cui vengano installate più targhe professionali, le stesse dovranno essere, il più possibile, coordinate in un unico tipo.

All'interno dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali, occorre utilizzare materiali pregiati, ponendo particolare attenzione al contesto esistente.

All'esterno dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali, sono altresì ammessi:

- per tutti gli edifici, al piano terra e con sporgenza massima di cm 5 oltre il filo della facciata, di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- per tutti gli edifici, ai piani superiori con funzione di paravista sui davanzali delle finestre, di altezza massima pari a cm 60 e nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
- per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale, con sporgenza massima di cm 5 oltre il filo della facciata, di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale, sulle coperture di forma, dimensione e posizione libera purchè commisurate con lo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- sui frontespizi ciechi, particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutta la fronte interessata.

Le insegne di cui al precedente punto possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

COLLOCAZIONE DI LAMPADE

Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima di m 2,50 e sporgenza massima di cm 20.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m 2,80 in presenza di marciapiedi o aree pedonali e m 4,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza massima di cm 50.
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti a parete, a soffitto o a pavimento ecc.) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Le dimensioni di cui sopra possono essere derogate nel caso in cui la proiezione a terra dell'impianto di illuminazione ricada esclusivamente su suolo privato (ad eccezione di eventuali marciapiedi ad uso pubblico)

5 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Sono sempre ammesse, sia per attività di esercizio che per edifici pubblici, purché le soluzioni siano di elevata qualità formale e realizzate da maestranze specializzate.

Negli edifici esterni ai nuclei di antico impianto ed ai nuclei cascinali, possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia.

Per quanto riguarda i bassorilievi, le sculture, i mosaici, fregi e graffiti, trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

6 MURALES, TROMPE L'OEIL

Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe-l'oeil e murales. Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 10% della superficie decorata.

7 VETROFANIE E VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati.

Devono essere evitate realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.

8 FILAMENTI AL NEON

Non sono ammessi nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali.

Nelle altre aree sono ammessi con le caratteristiche previste per i cassonetti opachi con lettere luminose a condizione che si armonizzino con il contesto preesistente.

Art. 6 - INSEGNE A BANDIERA (B)

Non è consentita la realizzazione di alcuna tipologia di insegne a bandiera sui fabbricati posti nella Piazza Martiri della Libertà.

Nella restante porzione del nucleo cittadino di antico impianto, nei nuclei frazionali di antico impianto e dei nuclei cascinali sono ammesse esclusivamente insegne a bandiera della tipologia dei pannelli e targhe (vedi descrizione della tipologia Art. 5.4).

In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione alla struttura di supporto.

Nelle tipologie delle targhe e pannelli possono essere inseriti elementi illuminanti purché preventivati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono essere collocate ad altezza minima da terra pari a m 4,50, ad eccezione dei seguenti casi:

- in presenza di elementi architettonici sporgenti dalla facciata interessata (balconi, pensiline ecc.) dove sono ammesse altezze uguali a quelle di detti manufatti;
- in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali dove l'altezza minima può essere ridotta a m 2,80 esclusivamente nel caso in cui lo sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi sia di almeno cm 50.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ad esempio ospedali, trasporti, polizia, tabacchi, farmacie e similari, impianti di distribuzione carburante), possono derogare rispetto a tutto quanto disposto dal presente articolo, se realizzate secondo gli standard d'uso correnti, e saranno comunque da valutare caso per caso in riferimento alla situazione esistente.

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Per la descrizione delle tipologie si fa riferimento alle tipologie similari elencate al precedente Art.5.

Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali è ammessa la sagoma massima, supporti inclusi, di cm 55 x 100 (h) o di cm 75 x 70 (h).

Nelle altre aree è ammessa la sagoma massima, supporti inclusi, di cm 70 x 120 o di cm 50 x 150.

All'esterno dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali, le insegne a bandiera la cui proiezione orizzontale ricade interamente su suolo privato (con l'esclusione di eventuali marciapiedi ad uso pubblico), sia se installate su pali propri, sia se installate su edifici, sono ammesse, di forma e dimensione libera purchè commisurate allo spazio disponibile ed alle visuali, coerenti dal punto di vista formale in funzione della situazione circostante.

INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti punti per le insegne a bandiera sono ammissibili le seguenti tipologie:

1. Cassonetti luminosi;
2. Cassonetti opachi con lettere luminose;
3. Lettere singole luminose e non;
4. Pannelli, Targhe illuminati da sorgenti luminose e non;
5. Filamenti al neon

Art. 7 - INSEGNE NEL TERRENO (C)

Le insegne isolate nel terreno (su monopalo, su gambe e a "totem") accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su tutte le fronti.

Nei nuclei di antico impianto possono essere collocate su suolo pubblico, insegne multiple di indicazione di esercizio, finalizzate a segnalare la presenza delle attività imprenditoriali esistenti. Tali manufatti dovranno essere oggetto di un apposito progetto nel rispetto del contesto esistente. Le dimensioni ed il posizionamento dovranno essere valutate in funzione dello spazio disponibile al fine di un corretto inserimento. Potranno essere illuminate e non.

Sono sempre ammesse insegne a monopalo, su gambe e "totem", di disegno e materiali particolarmente pregiati, per l'indicazione di edifici pubblici o privati o di sedi di attività di interesse generale per i cittadini.

Art. 8 - CARTELLONISTICA: CARTELLI E TABELLONI (D)

I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.

Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dagli uffici responsabili. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc...

Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto.

Tutti gli impianti fissi devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

D 1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Non sono ammissibili detti impianti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali, nelle aree agricole di interesse paesistico e nell'area semicentrale.

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali (art.5) la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale.

Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta privi di fasce, cornici, lesene... in analogia con le insegne frontali. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm 30; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima sporgenza, tutto compreso, è cm 40.

Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

D 2 PERMANENTI ISOLATI

Non sono ammissibili detti impianti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali, nelle aree agricole di interesse paesistico e nell'area semicentrale.

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m 1,50. Sulle aiuole con tappeti erbosi possono essere collocati solamente se autorizzati dall'ufficio responsabile del Verde Pubblico.

La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso; in particolare non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali.

La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m 3,00 dal limite della carreggiata. In presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco m 3,00 - e la scansione ricorrente.

Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

D 3 CARTELLI E TABELLONI

I cartelli e tabelloni non devono superare la superficie di mq 6,00; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e con distanza da altri impianti pubblicitari di almeno m 25,00.

I supporti di sostegno devono risultare in analogia con i supporti unificati per affissioni della Città.

Non sono ammissibili detti impianti nei nuclei di antico impianto, nei nuclei cascinali, nelle aree agricole di interesse paesistico e nell'area semicentrale.

D 4 INDICATORI DI ATTIVITA'

Nella sola parte del territorio comunale esterna ai nuclei di antico impianto ed ai nuclei cascinali, possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività private.

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m 50 da ogni altra postazione analoga.

La progettazione di detti elementi deve rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

D 5 A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
CARTELLI, TABELLONI E PALINE

Per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali, cartelli e tabelloni temporanei, realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, oltrechè alla settimana precedente ed alle 24 ore successive, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Dovranno essere sempre rispettati i seguenti parametri:

- la distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari dovrà essere almeno m 20,00;
- la distanza dagli incroci e dalle rotatorie non può essere inferiore a m 20,00;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m 0,50 dal limite della carreggiata;
- i manufatti non dovranno essere installati su segnali stradali o lanterne semaforiche.

D 6 LOCANDINE

In tutto il territorio comunale, per i ristoranti e gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande, è ammessa l'installazione su suolo pubblico di locandine, complete di sostegno mobile e con supporto in pannello opaco o bacheca, realizzati con materiale adeguato (legno o metallo verniciato di colore nero); il sostegno dovrà essere realizzato nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso. Le posizioni devono essere concordate con l'ufficio comunale responsabile.

D 7 SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.

Art. 9 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde delle rotatorie esistenti all'interno del centro abitato del territorio comunale. I convenzionati potranno installare nelle rotatorie un cartello recante un messaggio del tipo "il verde è curato da …." avente le seguenti dimensioni massime:

- cm 40,00 x 30,00 e la base inferiore ad un'altezza da terra massima di cm 20,00.

E' altresì consentito l'abbellimento o la decorazione delle rotatorie con monumenti, creazioni dell'ingegno umano, opere d'arte e figurative; dette opere possono riportare targhette identificative a contenuto anche pubblicitario aventi le seguenti dimensioni massime:

- cm 40,00 x 30,00 e la base inferiore ad un'altezza da terra massima di cm 20,00.

Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni, sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio.

Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Art. 10 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (E)

Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati ed installati con cura. Non possono essere utilizzate le alberature come supporto per gli ancoraggi.

Sono consentiti in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo e possono restare nella stessa posizione da una settimana prima dell'inizio della manifestazione sino alle 24 ore successive al termine della stessa.

L'altezza da terra degli striscioni, posizionati simmetricamente rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, deve risultare, in ogni suo punto, non inferiore a m 5,10

Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali nuove aperture, cessazioni dal commercio, cambio di esercizio ecc., possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, sono altresì ammessi, per la pubblicità privata invece di altri tipi di insegne, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità,.

Art. 11 - NORME TRANSITORIE

Le insegne esistenti, se autorizzate prima dell'approvazione del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate alla scadenza dell'autorizzazione. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, l'ufficio comunale responsabile, può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore a tre anni.

Gli impianti per cartellonistica dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione, e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III – ULTERIORI TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 12 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI SIMILI OGGETTI

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.

Il volantinaggio deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio competente previa presentazione, almeno 15 giorni prima, da parte dell'interessato di domanda in marca da bollo con:

- l'indicazione della modalità di distribuzione degli opuscoli o volantini o altri simili materiali divulgativi, del numero dei giorni e del numero di persone impiegati per la distribuzione;
- copia del volantino, opuscolo ecc.;

- marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti esclusivamente mediante:

- consegna individuale a mano alle persone;
- collocazione ordinata nelle apposite cassette postali site presso le abitazioni private, gli esercizi pubblici ecc.;
- prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione su eventuale suolo pubblico deve essere oggetto di autorizzazione.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'Ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di Enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgati, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

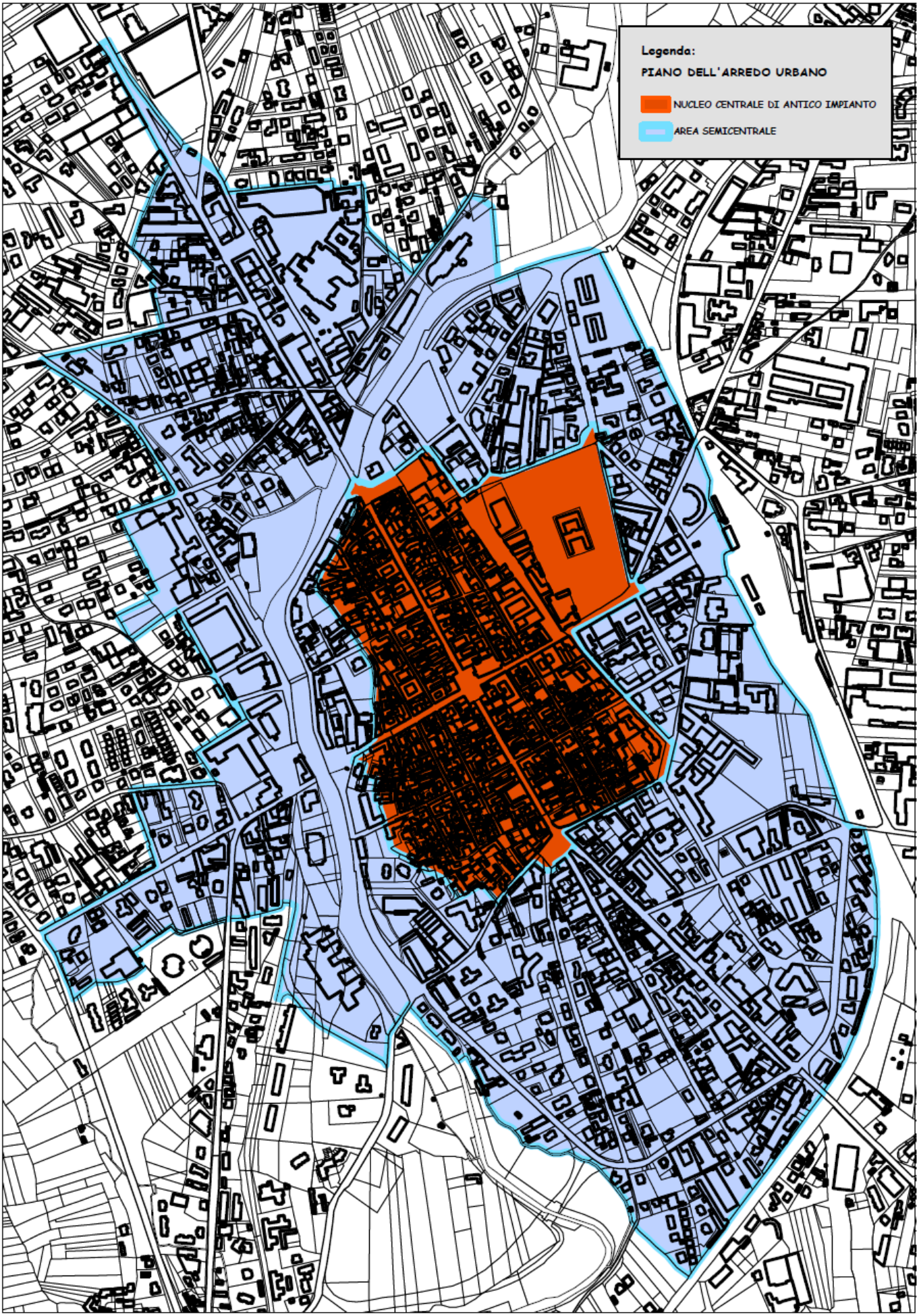
Legenda:
PIANO DELL'ARREDO URBANO
NUCLEO CENTRALE DI ANTICO IMPIANTO
AREA SEMICENTRALE